

Circondario della Val di Cornia



Comune di San Vincenzo

* * * * *

Regolamento
per l'esercizio del servizio
di noleggio da piazza
(TAXI)

Approvato con delibera C.C. 21/05/2008 n° 39 - In vigore dal 21/05/2008

Articolo 1.....	5
Disciplina del servizio	5
Articolo 2.....	5
Definizione del servizio.....	5
Articolo 3.....	6
Licenza di esercizio e figure giuridiche di gestione.....	6
Articolo 4.....	6
Condizioni di esercizio e cumulo dei titoli.....	6
Articolo 5.....	7
Esercizio sostitutivo o integrativo dei trasporti pubblici non di linea.....	7
Articolo 6.....	7
Numero delle autorizzazioni.....	7
Articolo 7.....	7
Uso collettivo del taxi.....	7
Capo II - Caratteristiche e strumentazione dei veicoli.....	8
Articolo 8.....	8
Caratteristiche delle autovetture.....	8
Articolo 9.....	9
Riconoscibilità delle autovetture.....	9
Articolo 10.....	10
Servizio auto di scorta	10
Articolo 11.....	11
Uso proprio dell' autovettura.....	11
Articolo 12.....	11
Tassametro.....	11
Articolo 13.....	12
Controllo dei veicoli.....	12
Articolo 14.....	12
Radiotelefono	12
Capo III - Requisiti ed impedimenti per il rilascio delle licenze.....	13
Articolo 15.....	13
Requisiti per il rilascio delle licenze	13
Articolo 16.....	14
Impedimenti soggettivi.....	14
Capo IV - Modalità per il rilascio delle licenze.....	14
Articolo 17.....	14
Concorso per l' assegnazione delle licenze	14
Articolo 18.....	15
Contenuti del bando di concorso.....	15
Articolo 19.....	15
Commissione di concorso.....	15
Articolo 20.....	15
Criteri di valutazione e titoli di preferenza.....	15
Articolo 21.....	16
Rilascio delle licenze.....	16
Articolo 22.....	17
Validità delle licenze	17
Articolo 23.....	17
Inizio del servizio	17
Capo V - Modalità per il trasferimento delle licenze.....	17

Articolo 24.....	17
Trasferibilità per atto tra vivi.....	17
Articolo 25.....	18
Trasferibilità mortis causa.....	18
Capo VI - Esercizio del servizio da parte di soggetti non titolari.....	19
Articolo 26.....	19
Sostituzione alla guida.....	19
Articolo 27.....	20
Collaboratore familiare.....	20
Capo VII - Obblighi, diritti e divieti degli esercenti il servizio taxi.....	21
Articolo 28.....	21
Obblighi dei conducenti.....	21
Articolo 29.....	22
Diritti dei conducenti.....	22
Articolo 30.....	23
Divieti dei conducenti.....	23
Articolo 31.....	24
Comportamento degli utenti.....	24
Capo VIII - Modalità di svolgimento dei servizi.....	24
Articolo 32.....	24
Posteggio di stazionamento taxi.....	24
Articolo 33.....	25
Turni, orari ed acquisizione della corsa.....	25
Articolo 34.....	25
Tariffe.....	25
Articolo 35.....	26
Responsabilità nell'esercizio del servizio.....	26
Articolo 36.....	26
Interruzione del trasporto.....	26
Articolo 37.....	26
Ferie, assenze, aspettativa, distacchi.....	26
Articolo 38.....	27
Reclami ed esposti.....	27
Capo IX - Illeciti e sanzioni.....	27
Articolo 39.....	27
Vigilanza.....	27
Articolo 40.....	27
Sanzioni.....	27
Articolo 41.....	28
Sanzioni amministrative pecuniarie.....	28
Articolo 42.....	28
Diffida.....	28
Articolo 43.....	29
Sospensione della licenza.....	29
Articolo 44.....	30
Sospensione cautelare.....	30
Articolo 45.....	30
Decadenza della licenza.....	30
Articolo 46.....	31
Revoca della licenza.....	31
Capo X - Disposizioni finali.....	31

Articolo 47.....	31
Informazioni all'utenza	31
Articolo 48.....	31
Norma transitoria	31
Articolo 49.....	31
Entrata in vigore.....	31

Articolo 1

Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio da piazza con conducente (taxi) svolto con autovetture per il trasporto di persone su strada è disciplinato dalle seguenti norme:
 - **L. 15/01/1992 n° 21** “Legge quadro per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea”
 - **d. lgs. 30/04/1992 n° 285** “Nuovo Codice della Strada”
 - **D.P.R. 16/12/1992 n° 495** “Regolamento di Esecuzione ed Attuazione Nuovo CdS”
 - **D.M. 19/11/1992** “Individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi”
 - **D.M. 15/12/1992 n° 572** ”Regolamento sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente”;
 - **L.R. 06/09/1993 n° 67** “Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizi di noleggio”;
 - **D.C.R.T. 01/03/1995 n° 131** “Criteri a cui i Comuni debbono attenersi nella redazione dei regolamenti sull’esercizio dei servizi non di linea di cui alla Legge 15/01/1992 n° 21 e funzioni promozionali delle amministrazioni provinciali”
 - **Regolamento Comunale**
2. Secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia, comportano l’adeguamento automatico del presente regolamento.

Articolo 2

Definizione del servizio

1. Il servizio di taxi è un autoservizio pubblico non di linea con funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea. E’ rivolto ad un’utenza indifferenziata ed ha lo scopo di soddisfare le esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone;
2. Gli autoservizi pubblici non di linea sono compiuti a richiesta dei trasportati e del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti;
3. Il servizio di trasporto è effettuato con partenza dal territorio comunale per qualsiasi destinazione raggiungibile attraverso strade carrabili, ubicate nel territorio italiano o anche al di fuori di esso, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il territorio comunale;
4. La prestazione del servizio è obbligatoria;
5. L’inizio del servizio avviene con partenza dell’autovettura dal luogo di stazionamento presso il quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell’utenza;
6. E’ consentito all’utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, con una semplice richiesta effettuata con qualsiasi mezzo di comunicazione.

Articolo 3

Licenza di esercizio e figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio del servizio di taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune attraverso bando di pubblico concorso;
2. Le licenze, rilasciate a tempo indeterminato, salvo i casi di decadenza e/o revoca previsti dai successivi articoli, sono personali e sono cedibili soltanto ai sensi degli artt. 24 e 25 del presente Regolamento;
3. Ogni licenza abilita all'immatricolazione di una sola autovettura;
4. La licenza in originale deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di verificarne l'impiego in servizio di taxi;
5. I titolari di licenza per l'esercizio di taxi possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della Legge 08/08/1985 n° 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla Legge;
6. Ferma restando la titolarità in capo al conferente, è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui al comma precedente e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti;
7. In caso di recesso da tali organismi, l'autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso;
8. Il conferimento è consentito previa presentazione all'Ufficio competente dei seguenti documenti:
 - a. copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone nel registro Imprese della Camera di Commercio;
 - b. copia dell'atto di conferimento dell'autorizzazione debitamente registrato;
 - c. copia dell'iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 Legge n° 21/1992 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo;
9. La costituzione dell'organismo collettivo e le variazioni del medesimo devono essere comunicate all'ufficio competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

Articolo 4

Condizioni di esercizio e cumulo dei titoli

1. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza che potrà avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 Legge n° 21/92, in conformità a quanto previsto dall'art. 230bis C.C.;
2. Il titolare può essere sostituito temporaneamente alla guida;

3. La collaborazione e la sostituzione devono essere sempre autorizzate dal Comune ai sensi degli art. 26 e 27;
4. E' vietato, in capo ad un medesimo soggetto:
 - a. il cumulo di più licenze per il servizio di taxi anche se rilasciate da comuni diversi;
 - b. il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, anche se rilasciate da comuni diversi;
5. E' ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza di taxi e dell'autorizzazione ncc ove con quest'ultima si eserciti con natanti.

Articolo 5

Esercizio sostitutivo o integrativo dei trasporti pubblici non di linea

1. Al fine di garantire servizi di trasporto pubblico ai cittadini che risiedono in zone a domanda debole o che ne abbiano necessità in orari in cui non è raggiunto un coefficiente minimo di utilizzazione tale da consentire l'istituzione od il mantenimento di servizi di linea di trasporto pubblico locale, nonché al fine di conseguire un contenimento dei costi nella gestione del sistema dei trasporti pubblici locali, il Comune, nel rispetto del disposto di cui agli artt. 2, 12 e 13 Legge n° 21/92, può autorizzare i veicoli immatricolati in servizi pubblici non di linea all'espletamento di servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di linea. Tali servizi sono realizzati in regime di convenzione da stipulare tra il titolare della licenza di taxi ed il concessionario dei servizi di linea, secondo quanto disposto dall'art.4, comma 7 L.R. n° 14/84. La convenzione determina tra l'altro, condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Articolo 6

Numero delle autorizzazioni

1. La Giunta Comunale, sentito il parere dei rappresentanti delle Associazioni di Categoria e delle Associazioni degli Utenti maggiormente rappresentative a livello regionale, stabilisce il numero delle licenze;
2. I veicoli da adibire al servizio di taxi disciplinati dal presente Regolamento sono esclusivamente del tipo "autovettura" così come definito dai relativi articoli del Codice della Strada e del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione dello stesso.

Articolo 7

Uso collettivo del taxi

1. Il servizio di taxi può soddisfare, oltre le esigenze di trasporto dei singoli, anche quelle di piccoli gruppi di persone in modo comunque non continuativo e secondo orari ed itinerari non prestabiliti;

2. Il servizio di taxi collettivo, avente funzione complementare ed integrativa rispetto al trasporto pubblico di linea, ha un unico luogo di destinazione per tutti i passeggeri.

Capo II - Caratteristiche e strumentazione dei veicoli

Articolo 8


Caratteristiche delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi devono:
 - a. avere colorazione esterna bianca, nella tonalità prescritta dal D.M. 19/11/1992 e conformi alla normativa vigente;
 - b. essere dotate di un motore con cilindrata minima 1.400 cc;
 - c. avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - d. essere dotati di contachilometri generale e parziale. Eventuali guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, qualora la riparazione non possa avvenire prima dell'effettuazione della corsa, del guasto dovranno essere informati l'utente ed il competente ufficio comunale;
 - e. essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
 - f. risultare omologate dall'ufficio provinciale della M.C.T.C. al trasporto di un numero di persone non inferiore a cinque, compreso il conducente, e non superiore a nove – categoria internazionale M1 – ed avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valige al seguito dell'utente;
 - g. essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti disabili (carrozze pieghevoli, stampelle, ecc.) e fornire e sicurezza nelle operazioni sia di trasbordo sia di viaggio della persona anche anziana. Il trasporto dei predetti supporti nonché dei cani guida non è soggetto al pagamento di supplementi tariffari;
 - h. essere dotate di dispositivi atti a ridurre le emissioni inquinanti (marmitte catalitiche ed altro);
2. Nel caso di trasporto di soggetti con handicap grave, i veicoli, appositamente attrezzati, dovranno essere inoltre dotati di pedana elettrosollevabile o di rampe di accesso manuali, dei relativi dispositivi di sicurezza e di movimentazione manuale d'emergenza e di ancoraggi di tipo omologato, per sedia a rotelle manuali, elettroniche e passeggeri secondo la normativa vigente di omologazione a taxi. L'altezza interna delle autovetture dovrà essere tale da consentire al disabile facile accesso all'automezzo e visibilità;
3. Tutti i veicoli di nuova immatricolazione dovranno essere rispondenti alla vigenti direttive comunitarie in materia di emissioni inquinanti dagli autoveicoli ovvero essere alimentati con combustibili a bassa o nulla emissione di carburanti inquinanti;
4. Per consentire la richiesta a vista, di cui all'art. 33, comma 9, le autovetture adibite al servizio di taxi potranno essere dotate di sistemi omologati atti ad individuare la situazione di taxi "libero" o "occupato". Fino all'applicazione di detti sistemi sarà utilizzato, per il medesimo scopo, il contrassegno luminoso con la dicitura "TAXI" posto sulla parte anteriore del tetto;
5. Al fine di garantire la sicurezza del conducente, all'interno delle autovetture è consentito installare attrezzature o pareti divisorie, di tipo omologato, a condizione che le stesse non riducano la visibilità del conducente o l'accesso dei passeggeri ai sedili posteriori.

Articolo 9

Riconoscibilità delle autovetture

1. Le autovetture adibite a servizio di taxi devono portare, nella parte anteriore del tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso inamovibile, di tipo conforme alla vigente normativa, recante la dicitura "TAXI".
2. Il titolare della licenza è tenuto a dotare l'autovettura dei seguenti contrassegni secondo i modelli stabiliti dal comune:
 - a. nella parte posteriore deve essere fissato un contrassegno adesivo di cm. 8 di altezza e cm. 10 di larghezza, di colore bianco recante la scritta a caratteri neri "Servizio Pubblico", lo stemma del Comune con la scritta "Comune di San Vincenzo" e "TAXI" nonché il numero della licenza come di seguito indicato:



- b. sulle portiere anteriori devono apparire, in modo ben visibile e lontane da eventuali messaggi pubblicitari, le seguenti indicazioni: stemma del comune con la scritta "Comune di San Vincenzo";
3. Il titolare deve apporre all'interno dell'autovettura, in modo ben visibile, una targhetta indicante il divieto di fumare;
4. Quando avviene la dismissione di un'autovettura dal servizio, il titolare della licenza è obbligato alla totale rimozione di tutti i contrassegni identificativi;
5. La Polizia Municipale verifica, a tal fine, che l'automezzo sia privo di contrassegni e ne dà comunicazione all'ufficio preposto alla dismissione dell'autovettura;
6. E' consentita la pubblicità non luminosa per conto terzi sui veicoli adibiti al servizio di taxi, come previsto dall'art. 57 D.P.R. n° 495/1992;
7. Le esposizioni pubblicitarie, di cui al sopracitato art. 57, devono essere posizionate distanti dai contrassegni di cui al comma 2. per non generare confusione con gli stessi;
8. La pubblicità elettorale è vietata sia all'esterno che all'interno dell'autovettura;
9. E' obbligatorio avere a bordo:
 - a. Tassametro omologato, attraverso la cui lettura è deducibile il corrispettivo del servizio;
 - b. Documentazione, rilasciata dal competente ufficio comunale, comprovante il regolare funzionamento del tassametro;

- c. Tariffario a disposizione dell'utenza, collocato in modo ben visibile, consultabile a richiesta dell'utente, tradotto in almeno tre lingue straniere una delle quali deve essere l'inglese e, possibilmente, in braille;
 - d. Copia del presente Regolamento da esibire a chiunque ne faccia richiesta;
10. L'applicazione di eventuale strumentazione, oltre a quella espressamente consentita deve, in ogni caso, essere funzionale al servizio e previamente comunicata all'ufficio comunale competente;
11. L'ufficio comunale può intervenire, entro trenta giorni dalla predetta comunicazione, al fine di disporre la rimozione della strumentazione in questione qualora ritenuta non funzionale.

Articolo 10

Servizio auto di scorta

1. La Giunta Comunale può determinare il numero delle licenze da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta per la sostituzione di autovetture temporaneamente ferme per guasto meccanico, incidente stradale, furto, incendio ed atto vandalico;
2. Le licenze per i veicoli di scorta, denominate "bis", sono rilasciate esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 3, comma 5 lettere b. e c. del presente Regolamento, operanti nel territorio del comune. Dette licenze non possono essere trasferite, alienate o trasformate in licenze personali per l'esercizio del servizio taxi;
3. Ogni licenza consente l'immatricolazione di un solo veicolo;
4. Le licenze per taxi di scorta possono essere rilasciate, previa richiesta degli organismi interessati, qualora vi sia disponibilità in pianta organica, rispettando rigorosamente l'ordine temporale del ricevimento delle richieste;
5. Le autovetture di scorta, che devono essere di proprietà o a disposizione dei soggetti di cui al precedente comma 2. e da utilizzare per il solo periodo di fermo tecnico di cui al comma 1., devono essere conformi alle norme del vigente Regolamento;
6. Le autovetture di scorta devono essere dotate dei contrassegni previsti dall'art. 9, con una lettera alfabetica seguita dalla parola "bis" al posto del numero della licenza, nonché prevedere sulle portiere anteriori la dicitura "auto sostitutiva";
7. Il concessionario della licenza, nella persona del legale rappresentante o suo delegato, assegna l'autovettura nel rispetto dell'ordine temporale delle richieste. A tal fine è tenuto ad annotare su apposito registro o con sistemi informatici, la sequenza temporale delle richieste corredata dai dati del titolare della licenza e del numero della stessa, nonché la durata dell'utilizzo. I seguenti dati sono trasmessi tempestivamente all'ufficio comunale competente;
8. Nel caso in cui il tassista possa riprendere anticipatamente il servizio con la propria autovettura, ne dovrà dare immediata comunicazione al competente ufficio comunale;
9. Il concessionario delle licenze "bis" deve vigilare sul corretto utilizzo delle autovetture di scorta;
10. Al tassista cui è stata assegnata l'auto di scorta è vietato l'uso diretto o a mezzo sostituto della propria autovettura;
11. Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti, alle autovetture di scorta si applicano le norme del presente Regolamento.

Articolo 11

Uso proprio dell'autovettura

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 6 d. lgs. 19/11/1997 n° 422, è consentito l'uso proprio fuori servizio dell'autovettura adibita al servizio di taxi; in tal caso il titolare deve apporre, in modo che sia facilmente visibile, apposito cartello con la scritta "fuori servizio".

Articolo 12

Tassametro

1. Le autovetture adibite al servizio di taxi devono essere dotate di tassametro omologato;
2. il tassametro deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:
 - a. funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano;
 - b. indicare l'importo in euro;
 - c. il supplemento notturno deve inserirsi automaticamente per tutte le corse che si effettuano, anche parzialmente, tra le ore 22.00 e le ore 06.00;
 - d. il supplemento festivo deve inserirsi automaticamente per tutte le corse che si effettuano, anche parzialmente, tra le ore 06.00 e le ore 22.00 delle giornate festive di calendario;
 - e. i supplementi di cui ai punti c. e d. non sono cumulabili;
 - f. tutti i supplementi devono essere visualizzati sul display, poi sommati all'importo a fine corsa con il posizionamento in cassa;
3. Tutti i tassametri installati sulle autovetture adibite al servizio taxi devono essere programmati secondo le indicazioni tecniche fornite dal Comune sulla base delle tariffe stabilite;
4. Il tassametro deve essere installato, conformemente alle disposizioni vigenti e della Motorizzazione Civile, in modo da essere facilmente visibile all'autista ed all'utente;
5. L'accesso alla programmazione dello strumento deve essere coperto e chiuso con una vite e sigillato a piombo;
6. La Polizia Municipale, dopo averne accertato l'esatta collocazione ed il regolare funzionamento, provvede a sigillare lo strumento con un piombo con impresso lo stemma del Comune;
7. Tutte le disposizioni impartite dal Comune ed aventi effetti sul tassametro, obbligano all'adeguamento nei modi specificati nei successivi commi;
8. Non possono essere tenuti in esercizio tassametri con caratteristiche diverse da quelle del comma 2. o in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 4. e 7. ovvero non piombati, alterati o guasti, fatto salvo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo;
9. Il tassametro è sottoposto a verifica periodica tesa ad accettarne il regolare funzionamento;
10. La verifica è disposta dal competente ufficio comunale che rilascia apposita certificazione; tale documento deve essere accluso alla licenza di esercizio ed esibito in caso di controllo;
11. In caso di guasto al funzionamento del tassametro, il tassista dovrà interrompere il servizio e provvedere alla riparazione o sostituzione; dopo la riparazione o

sostituzione il tassametro dovrà essere sottoposto alla procedura indicata al comma 6.

12. I soggetti di cui all'art. 3, comma 5 possono stipulare apposite convenzioni con aziende od officine specializzate per l'installazione, riparazione e manutenzione dei tassametri. Il titolare della licenza è comunque responsabile, in ogni momento, del corretto e regolare funzionamento dello strumento;
13. I soggetti di cui al precedente comma annotano su apposito registro le riparazioni e le sostituzioni dei tassametri, indicando la data, l'ora, il numero della licenza ed il nome del tassista, rilasciando allo stesso una dichiarazione del lavoro eseguito con le indicazioni suddette;
14. Dopo la riparazione, il tassista deve immediatamente prendere accordi con la Polizia Municipale per la verifica e piombatura del tassametro.

Articolo 13

Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza dell'Ufficio provinciale della M.C.T.C., i veicoli da adibire a servizio taxi sono sottoposti, prima dell'inizio del servizio o secondo necessità, a controllo da parte dell'ufficio comunale competente onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dagli artt. 8, 9 e 12 del presente Regolamento;
2. Per l'effettuazione del controllo, l'ufficio suddetto si avvale della Polizia Municipale;
3. I titolari di licenza hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato;
4. Qualora il titolare non si presenti nel luogo suddetto, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte dell'ufficio competente, si procede alla sospensione del titolo autorizzatorio previa diffida;
5. Se il veicolo sottoposto a controllo risulta privo in tutto o in parte delle caratteristiche previste dal presente Regolamento, deve essere reso idoneo nel termine indicato. Il termine per provvedere deve risultare congruo tenuto conto del tipo di prescrizioni occorrenti per ottenere l'attestazione di idoneità;
6. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Dirigente del Settore Sviluppo Economico dispone la sospensione del titolo autorizzatorio.

Articolo 14

Radiotelefono

1. Il servizio di taxi può svolgersi avvalendosi di un servizio centralizzato di radio telefono, cui collegare i veicoli adibiti al servizio, o di altri futuri dispositivi che potranno essere ritenuti idonei allo scopo;
2. Il servizio di taxi, attivato mediante radiotelefono centralizzato, assicura il soddisfacimento della richiesta di trasporto mediante impegno del veicolo che comporti il minor costo per l'utente secondo le modalità operative del servizio stesso.
3. Il servizio deve fornire all'utente i dati di riconoscimento del veicolo impegnato ed ogni altro elemento utile al soddisfacimento della richiesta di trasporto;

4. E' fatto obbligo al titolare comunicare all'ufficio comunale, entro tre giorni, l'installazione e la rimozione del radio telefono nonché le variazioni relative alla sigla radio.

Capo III - Requisiti ed impedimenti per il rilascio delle licenze

Articolo 15

Requisiti per il rilascio delle licenze

1. Per ottenere il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio taxi è necessario:
 - a. essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di uno Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - b. essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui al successivo art. 16;
 - c. essere in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (CAP) previsto dal vigente Codice della Strada;
 - d. essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 Legge n° 21/1992 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui alla lettera a);
 - e. non avere trasferito altra licenza nei cinque anni precedenti;
 - f. non essere titolare di licenza di taxi o di autorizzazione ncc rilasciate anche da altro comune;
 - g. essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale sarà richiesta la licenza;
 - h. essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali previsti dalla legge;
 - i. avere la disponibilità nel territorio comunale o nel Circondario se residente in comune limitrofo, di una rimessa intesa come luogo privato, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo adibito a servizio taxi. L'idoneità della rimessa è accertata con riguardo alla normativa edilizia ed urbanistica ed alla destinazione d'uso;
2. L'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1 lett. d) sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale;
3. Per l'esercizio del servizio taxi è altresì richiesta l'iscrizione all'Albo Imprese o Imprese Artigiane tenuti presso la Camera di Commercio;
4. Colui che ottiene la licenza per il servizio di taxi deve, entro novanta giorni dal rilascio della stessa, risultare residente nel Comune di San Vincenzo o in altro comune del Circondario della Val di Cornia, pena la decadenza della medesima;
5. In ogni caso il responsabile del procedimento, individuato ai sensi del Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo, può procedere ad accertamenti d'ufficio oppure chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali, ai fini della verifica dei requisiti o della sussistenza degli impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 5;
6. Nei casi consentiti gli interessati possono dimostrare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n° 445/2000;

7. La perdita dei requisiti di cui al presente articolo, successivamente al rilascio della licenza, comporta la decadenza della stessa.

Articolo 16

Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o la titolarità della licenza:
 - a. Essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
 - b. Essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:
 - 27/12/1956 n° 1423
 - 31/05/1965 n° 575
 - c. essere stato dichiarato fallito, fino alla chiusura del fallimento nei modi di legge, anche se intervenuta prima dell'entrata in vigore del d. lgs. 09/01/2006 n° 5;
 - d. essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazioni di esercizio anche da parte di altri comuni;
 - e. essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore a due anni e salvi i casi di riabilitazione;
 - f. svolgere altra attività lavorativa in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata all'Amministrazione Comunale che verificherà la sussistenza o meno dell'impedimento in oggetto;
2. Il responsabile del procedimento verifica d'ufficio le dichiarazioni rese;
3. Il verificarsi in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo, successivamente al rilascio della licenza, comporta la decadenza della stessa.

Capo IV - Modalità per il rilascio delle licenze

Articolo 17

Concorso per l'assegnazione delle licenze

1. Le licenze per l'esercizio del servizio taxi sono assegnate, in seguito a bando di concorso pubblico per titoli, a soggetti che abbiano la proprietà o disponibilità in leasing del veicolo e che possono gestirle in forma singola o associata;
2. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza per bando;
3. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si rendono disponibili una o più licenze;
4. La graduatoria, di cui al successivo art. 19 ha validità triennale dalla data di approvazione e ad essa si ricorrerà qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico;

5. Le domande per la partecipazione al concorso devono essere indirizzate al Sindaco, in carta bollata e contenere l'autocertificazione dei requisiti con allegata l'eventuale documentazione prevista;
6. Qualora non pervenga alcuna domanda, si procederà all'approvazione di un nuovo bando non prima di sei mesi dalla scadenza del precedente.

Articolo 18

Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di concorso pubblico per l'assegnazione delle licenze deve prevedere:
 - a. il numero delle licenze da rilasciare;
 - b. i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso e per il rilascio delle autorizzazioni;
 - c. i criteri di valutazione dei titoli;
 - d. l'indicazione di ulteriori titoli che danno luogo a preferenza ai sensi dell'art. 19;
 - e. il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, gli eventuali documenti da produrre;
 - f. dichiarazione di proprietà o disponibilità in leasing ovvero impegno ad acquistare o ad avere in leasing di un veicolo idoneo all'espletamento del servizio;
 - g. dichiarazione di proprietà o disponibilità della rimessa;
 - h. il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
 - i. schema di domanda per la partecipazione al concorso;
2. Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Articolo 19

Commissione di concorso

1. Per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle licenze si provvede alla nomina di una Commissione di concorso;
2. La Commissione è composta dal Dirigente del Settore Sviluppo Economico, con funzione di presidente, dal Comandante della Polizia Municipale, dal Responsabile dell'Ufficio Attività Produttive e da un funzionario dello stesso ufficio con funzioni di segretario;
3. Alla riunione della commissione devono essere presenti tutti i commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi;
4. La Commissione, una volta concluso l'esame delle domande, redige una graduatoria e la trasmette alla Giunta Comunale per l'approvazione.

Articolo 20

Criteri di valutazione e titoli di preferenza

1. Al fine di assegnare le licenze per l'esercizio del servizio di taxi, la commissione procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio rispettivamente a fianco indicato:
 - a. Titolo di studio: laurea punti 3 – diploma scuola secondaria punti 2 – licenza media inferiore punti 1;
 - b. Conoscenza documentata di una o più lingue straniere punti 2 fino ad un massimo di tre lingue (massimo punti 6); conoscenza specialistica documentata ulteriore punti 1 per ogni lingua;
 - c. Servizio prestato quale titolare di un'impresa taxi punti 1 per semestre continuativo fino ad un massimo di due anni (massimo punti 4);
 - d. Servizio prestato quale dipendente o collaboratore familiare in un'impresa di taxi o in imprese esercenti l'attività di trasporto pubblico di linea o come conducenti di veicoli di soccorso o di veicoli comunque adibiti a servizio pubblico punti 1 ogni sei mesi fino a un massimo di due anni (massimo punti 4);
 - e. residenza nel Comune di San Vincenzo o in altro comune della Val di Cornia da almeno 3 anni punti 6;
 - f. rimessa in proprietà del richiedente punti 2;
 - g. impegno ad attrezzare l'autovettura, in caso di assegnazione dell'autorizzazione, per il trasporto dei disabili come previsto dall'art. 8, comma 2 del presente regolamento punti 3;
 - h. data di rilascio della patente di guida punti 1 ogni due anni di anzianità fino a un massimo di punti 4;
 - i. familiari a carico, compresi nello stato di famiglia da almeno un anno alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda: punti 2 per il coniuge o convivente a carico, punti 1 per il primo figlio a carico, punti 1 e mezzo per ogni altro figlio a carico, mezzo punto per ogni altro familiare a carico;
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti;
3. A parità di punteggio, costituisce titolo preferenziale l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
4. In caso di ulteriore parità di punteggio l'autorizzazione sarà assegnata al candidato residente a San Vincenzo da più tempo ed infine al più giovane di età;

Articolo 21

Rilascio delle licenze

1. Il Dirigente Responsabile entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria provvede all'assegnazione delle autorizzazioni. A tal fine viene data formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di sessanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 15;
2. Successivamente l'ufficio competente, esaminata la documentazione, rilascia nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo che deve presentare le caratteristiche di cui all'art. 8 del presente regolamento;

3. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di sessanta giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo comunque non superiore a sessanta giorni;
4. Qualora l'interessato non sia in grado di dichiarare il possesso dei requisiti richiesti entro i termini sopra previsti, perde il diritto all'assegnazione della licenza. Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata;
5. Le licenze sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione inerente l'autoveicolo da immettere in servizio (foglio di via provvisorio e assicurazione auto con indicazione delle destinazione d'uso), dopo che sono state effettuate le procedure previste dall'art. 13 del presente regolamento.

Articolo 22

Validità delle licenze

1. Le licenze hanno validità a tempo indeterminato;
2. In qualsiasi momento le licenze possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento;
3. Qualora si sia verificata la non permanenza dei suddetti requisiti in capo al titolare, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto;
4. Il titolare della licenza è tenuto a comunicare all'ufficio comunale competente, dopo aver rinnovato la patente ed il certificato di abilitazione professionale (CAP) il termine di validità degli stessi.

Articolo 23

Inizio del servizio

1. In caso di rilascio della licenza o di acquisizione della stessa in seguito a trasferimento per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro sessanta giorni dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo;
2. Detto termine può essere prorogato per un massimo di ulteriori sessanta giorni solo in caso di comprovata impossibilità ad iniziare il servizio per cause indipendenti dalla volontà del titolare.

Capo V - Modalità per il trasferimento delle licenze

Articolo 24

Trasferibilità per atto tra vivi

1. La licenza è trasferibile, su richiesta dell'interessato, dietro presentazione dell'atto registrato da cui risulti la cessione/acquisizione dell'attività autorizzata, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni nelle quali deve trovarsi il cedente:
 - a. Essere assegnatario della licenza da almeno cinque anni;
 - b. Avere compiuto sessanta anni di età;
 - c. Essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro della patente di guida;
2. L'inabilità o la non idoneità al servizio per malattia o infortunio di cui alla precedente lettera c) deve essere provata dal titolare avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalla Commissione Medica operante presso la struttura sanitaria territorialmente competente. Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, da comunicare immediatamente al competente ufficio comunale, il certificato deve essere presentato al comune entro venti giorni dal suo rilascio unitamente ai titoli autorizzativi ed ai relativi contrassegni identificativi;
3. Il trasferimento del titolo deve essere richiesto entro dodici mesi dalla data della certificazione a pena di decadenza. La medesima scadenza vale anche nel caso di ritiro definitivo della patente;
4. Il rilascio della nuova licenza e l'esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persona designata, dei requisiti di cui all'art. 15 ed alla insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 16, nonché alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche di cui all'art. 8 del presente regolamento;
5. In tutti i casi il trasferimento si perfeziona ed ha effetto dalla data in cui il Comune rilascia il titolo al subentrante designato;
6. Per cinque anni dalla data del trasferimento, il trasferente non può diventare titolare di altra licenza, rilasciata anche da comune diverso, in seguito a concorso pubblico o ad ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del titolo autorizzatorio.

Articolo 25

Trasferibilità mortis causa

1. In caso di morte del titolare, la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, ad altri designati dagli stessi eredi, in possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento dell'attività;
2. Per nucleo familiare si intende il nucleo familiare originario o d'origine che comprende i parenti di primo grado (coniuge o convivente, genitori, figli) e collaterale (fratelli e sorelle) anche se non conviventi;
3. Nel caso che uno degli eredi, al momento non in possesso dei requisiti prescritti, intenda subentrare nella titolarità della licenza, può farsi sostituire alla guida, nell'esercizio del servizio di taxi, da persone in possesso dei requisiti fino alla scadenza dei due anni o fino al diciottesimo mese successivo all'età richiesta per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale;
4. Qualora gli eredi intendano trasferire la licenza, sono tenuti ad allegare all'apposita comunicazione l'originale della licenza unitamente ai relativi contrassegni identificativi;
5. Ove il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine suddetto, la licenza è revocata e messa a concorso;

6. Gli eredi devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento;
7. Tale comunicazione deve alternativamente indicare:
 - a. L'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità della licenza. In tal caso è necessario che gli aventi diritto producano rinuncia scritta a subentrare nell'attività. La sottoscrizione delle suddette dichiarazioni deve essere autenticata;
 - b. La volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri la licenza ai sensi del precedente art. 24 designando, entro due anni dal decesso, un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, che risulti in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;
 - c. La volontà degli eredi minori, espressa dal giudice tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire alla guida, nell'esercizio del servizio, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti. Tale sostituzione potrà permanere fino al raggiungimento, da parte dell'erede minore, del diciottesimo mese successivo all'età prevista per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale;
 - d. La restituzione dell'originale della del titolare deceduto qualora non si intenda trasferire tale titolo;
8. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire l'autorizzazione ad un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, devono far pervenire all'ufficio competente, entro due anni dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo atto autorizzatorio. Entro lo stesso termine deve pervenire la domanda del subentrante redatta secondo quanto previsto dall'art. 15 del presente regolamento e deve indicare i dati del veicolo che intende utilizzare;
9. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui ai commi precedenti sono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione con conseguente decadenza della stessa;
10. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione deve uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Capo VI - Esercizio del servizio da parte di soggetti non titolari

Articolo 26

Sostituzione alla guida

1. I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 Legge n° 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti nei seguenti casi:
 - a. Per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b. Per un periodo di ferie non superiori a trenta giorni lavorativi annui;
 - c. Sospensione o ritiro temporaneo della patente;
 - d. Nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno;

2. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato da contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della Legge 18/04/1962 n° 230 ovvero in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a centottanta giorni. Per ogni titolare possono essere ammessi più contratti di gestione la cui durata complessiva non superi il termine massimo di centottanta giorni, anche se stipulati in periodi diversi;
3. Il titolare della licenza taxi deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida in carta legale al competente ufficio comunale;
4. La sostituzione è efficace dalla data della segnalazione (comprovata dal timbro postale se inviata tramite raccomandata A/R o dal timbro dell'ufficio protocollo del comune se presentata direttamente);
5. La segnalazione deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti resa da parte di quest'ultimo;
6. Alla segnalazione devono essere allegati in copia:
 - a. Contratto di assunzione sottoscritto sia dal titolare che dal sostituto o contratto di gestione regolarmente registrato o comunque corredato della ricevuta di presentazione presso l'ufficio del Registro;
 - b. Iscrizione alla Camera di Commercio del sostituto in caso di contratto di gestione;
 - c. Comunicazione alla compagnia di assicurazione della guida del veicolo da parte del sostituto;
7. Qualora dalle verifiche d'ufficio, espletate entro sette giorni dalla segnalazione, risultino irregolarità o cause ostative alla sostituzione, il Comune, con ordinanza, dispone la cessazione dell'attività da parte del sostituto e assume i provvedimenti opportuni per la regolarizzazione o l'applicazione delle sanzioni previste;
8. La sostituzione alla guida deve intendersi svolta in nome e per conto del titolare della licenza, fermo restando la responsabilità del sostituto derivante dallo svolgimento del servizio;
9. Il sostituto può prestare servizio nello stesso periodo per un solo titolare di licenza.

Articolo 27

Collaboratore familiare

1. Per lo svolgimento del servizio i titolari di licenza possono avvalersi, ai sensi dell'art. 10, comma 4 legge n° 21/1992, della collaborazione di familiari, iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della legge citata, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis C.C.;
2. Il collaboratore familiare non può svolgere altre attività lavorative in modo prevalente o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima.
3. L'eventuale ulteriore attività deve comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione Comunale che ne verifica la compatibilità con la collaborazione familiare;
4. Il familiare deve prestare la propria opera in modo continuativo ed assolvere agli adempimenti contributivi o previdenziali;

5. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare deve essere richiesta all'ufficio comunale competente, allegando la seguente documentazione:
 - a. Dichiarazione del titolare che intende avvalersi del disposto di cui all'art. 10, comma 4 Legge 15/01/1992 n° 21;
 - b. Dichiarazione sostitutiva di notorietà del collaboratore familiare attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 15 e l'insussistenza degli impedimenti di cui all'art. 16 del presente regolamento;
 - c. Certificato o autocertificazione di iscrizione INPS e INAIL;
6. Il comune, effettuate le verifiche d'ufficio, rilascia entro trenta giorni dalla richiesta il nulla osta e provvede ad annotarlo sul titolo autorizzatorio del titolare;
7. La non conformità dell'attività svolta secondo quanto previsto dall'art. 230-bis C.C. nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta l'immediata revoca del nulla osta rilasciato;
8. La sussistenza dell'impresa familiare è accertata a richiesta dell'ufficio, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal titolare della licenza.

Capo VII - Obblighi, diritti e divieti degli esercenti il servizio taxi

Articolo 28

Obblighi dei conducenti

1. I conducenti di autovetture di servizio taxi hanno l'obbligo di:
 - a. Tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;
 - b. Avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - c. Essere, durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento, a disposizione del pubblico, in prossimità della propria autovettura e comunque in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate;
 - d. Aderire ad ogni richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona, purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo consentito dalle caratteristiche omologative dell'autovettura o l'autovettura sia già impegnata o si trovi in procinto di terminare il servizio;
 - e. Fornire all'utente, se richiesti, chiarimenti sulla formazione del corrispettivo della corsa;
 - f. Azionare il tassametro solo al momento in cui ha inizio il servizio a favore di un utente determinato e bloccarlo non appena tale servizio sia terminato;
 - g. Applicare i supplementi tariffari solo se dovuti;
 - h. Prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - i. Prestare servizio nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dall'autovettura e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
 - j. Consentire il carico di bagagli dei viaggiatori salvo che tale trasporto non rechi danni al veicolo o ecceda i limiti di capienza dell'apposito vano bagagli;

- k. Consentire il trasporto di animali domestici a seguito degli utenti, con l'osservanza delle cautele suggerite per ragioni di incolumità, pulizia ed igiene;
- l. Trasportare, gratuitamente, i cani accompagnatori dei non vedenti;
- m. Mantenere la vettura pulita ed in perfetto stato di efficienza, con particolare riguardo al tassametro;
- n. Effettuare, per recarsi nel luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente od ove ricorrano documentabili cause di forza maggiore;
- o. Entrare, su richiesta dell'utente, anche in strade private agibili, salvo che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione ed alle svolte non siano in violazione al Codice della Strada;
- p. Esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo:
 - 1. l'apposito contrassegno stabilito dal comune;
 - 2. copia dell'atto da cui la tariffazione in vigore;
 - 3. copia del regolamento comunale da esibire a chiunque ne faccia richiesta;
- q. Predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine la corsa, per avaria o incidente;
- r. In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero ed interrompere il servizio, come previsto dall'art. 12, comma 11 del presente regolamento, salvo condurre l'utente a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa è riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente;
- s. Consegnare al Comando di Polizia Municipale, entro ventiquattro ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno dell'autovettura;
- t. Comunicare all'ufficio comunale competente, entro dieci giorni, le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche e le variazioni dei dati identificativi o funzionali del veicolo nonché, entro le ventiquattro ore successive alla notifica delle disposizioni, le eventuali disposizioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione;
- u. Rispettare gli obblighi previsti dall'eventuale normativa sui turni di servizio;
- v. Ultimare la corsa anche se sia scaduto l'orario di servizio;
- w. Presentare il veicolo al Comando della Polizia Municipale quando richiesto, per le opportune verifiche;
- x. Assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.

Articolo 29

Diritti dei conducenti

- 1. I conducenti, durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:
 - a. Essere tempestivamente informati, anche attraverso le associazioni di categoria, delle variazioni della toponomastica locale e sulla viabilità;
 - b. Rifiutare il trasporto di animali quando non ricorrano le condizioni di cui al precedente art. 28, comma 1 lettere k. e l.;

- c. Richiedere agli utenti di non consumare cibi e bevande che potrebbero imbrattare o insudiciare il veicolo;
- d. Rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
- e. Esporre adesivi o avvisi per la richiesta preventiva di fatturazione;
- f. Rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;
- g. Richiedere all'utente che arreca, in qualunque modo, danno al veicolo il risarcimento del danno;
- h. Rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o pretende di fumare anche quando all'interno del veicolo sia esposto il relativo divieto;
- i. Rifiutare la corsa ai minori di anni quattordici se non accompagnati dai genitori o da persona addetta alla loro vigilanza di età non inferiore ai sedici anni;
- j. Rifiutare la corsa all'utente che si presenti in stato di evidente alterazione o a persona che, in occasione di precedenti servizi, abbia recato danno all'autovettura, sia risultata insolvente o abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti. In tali casi, il tassista è obbligato a informare, all'atto del diniego, l'autorità competente direttamente o mediante la propria centrale radio taxi.

Articolo 30

Divieti dei conducenti

1. E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio taxi di:
 - a. Tenere, verso gli utenti ed i colleghi, un comportamento scorretto o comunque non consono al pubblico servizio espletato;
 - b. Far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, ad esclusione dei tirocinanti autorizzati dal tassista (sostituti alla guida e collaboratori familiari) e con il consenso dell'utente;
 - c. Portare animali propri in vettura;
 - d. Fermare il veicolo ed interrompere il servizio, salvo i casi di esplicita richiesta dei passeggeri o di accertata forza maggiore o pericolo;
 - e. Chiedere compensi aggiuntivi o non conformi rispetto alla tariffa tassametrica maggiorata degli eventuali supplementi;
 - f. Manomettere il tassametro o effettuare il servizio con il tassametro spento, guasto o privo del piombo di cui all'art. 12;
 - g. Togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;
 - h. Applicare nella vettura contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
 - i. Effettuare, all'interno del veicolo in servizio, qualsiasi forma fissa di pubblicità senza il preventivo nulla osta dell'Amministrazione Comunale;
 - j. Consentire la conduzione a persone estranee anche se munite di patente idonea;
 - k. Trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicati sulla carta di circolazione;
 - l. Fumare o consumare cibo durante la corsa;
 - m. Effettuare il trasporto di soli oggetti e merci;
 - n. Far salire sul mezzo, durante la sosta, persone estranee per intrattenimento;
 - o. Provvedere al lavaggio o manutenzione del veicolo nelle piazzole di sosta;

- p. Utilizzare apparecchiature telefoniche private e/o portatili per ricevere prenotazioni durante lo svolgimento del servizio;
- q. Accettare prenotazioni in qualsiasi forma;
- r. Effettuare, durante la sosta nelle piazzole, attività estranee al servizio;
- s. Far salire un cliente dopo aver ricevuto una commessa tramite radio telefono;
- t. Caricare l'utenza in prossimità e/o vista del posteggio qualora vi siano taxi o clienti in attesa nel posteggio stesso.

Articolo 31

Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:
 - a. fumare durante il trasporto;
 - b. gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c. imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
 - d. pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato tutte le misure utili ad evitare pericolo o danno alle persone, il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
 - e. pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - f. pretendere che il trasporto venga reso in violazione delle norme di sicurezza e comportamento previste dal Codice della Strada;
 - g. aprire la portiera dal lato opposto al marciapiede o, in assenza di questo, dal lato del più lontano margine della carreggiata;
 - h. Scendere dal taxi senza aver pagato il corrispettivo della corsa;
 - i. caricare e scaricare il bagaglio;
 - j. pretendere che merci, oggetti e bagaglio (escluso quello a mano) siano caricati all'interno dell'abitacolo.

Capo VIII - Modalità di svolgimento dei servizi

Articolo 32

Posteggio di stazionamento taxi

1. Lo stazionamento delle vetture taxi avviene in luogo pubblico, in apposite aree (piazzole) a tale fine predisposte;
2. Il comune individua le aree di sosta e ne quantifica gli spazi, in modo da garantire, per ciascuna autovettura in servizio, all'interno delle fasce orarie in cui è prevista la prestazione del servizio, la rotazione tra le diverse aree di sosta;
3. I posteggi sono appositamente contrassegnati con segnaletica orizzontale e verticale e riportano in evidenza i numeri telefonici di radio taxi;
4. Le autovetture possono, qualora non sussistano specifici divieti, sostare in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico intrattenimento o comunque sedi di manifestazioni a carattere politico, sociale o culturale soltanto in prossimità della fine dello spettacolo, della riunione o della manifestazione,

- mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo, senza intralciare la viabilità e comunque nel pieno rispetto delle norme dettate dal Codice della Strada;
5. Spetta esclusivamente all'Amministrazione Comunale la segnaletica e la manutenzione delle piazzole ai sensi degli artt. 6, 7 e 37 d. lgs. n° 285/92.

Articolo 33

Turni, orari ed acquisizione della corsa

1. Il servizio di taxi si esplica nell'arco delle ventiquattro ore;
2. I tassisti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i turni e gli orari di servizio determinati dall'Amministrazione Comunale;
3. E' obbligatorio il riposo tra il termine di un turno e l'inizio di un altro. E' altresì obbligatorio il riposo periodico;
4. Per motivi di salute o per gravi situazioni familiari possono essere consentiti temporanei turni speciali;
5. Particolari modalità di servizio possono essere disposte per far fronte a situazioni di emergenza dovuta a neve, calamità naturali o altri eventi eccezionali ed imprevedibili di qualunque tipo;
6. I tassisti devono prendere posto con il veicolo nei posteggi secondo l'ordine di arrivo;
7. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine;
8. E' possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto;
9. E' consentito all'utente di accedere al servizio di taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista per l'immediata prestazione, ad esclusione del caso previsto dall'art. 30, comma 1 punto t. del presente regolamento;
10. In caso di chiamata mediante centrale radio taxi, la corsa viene acquisita dal tassista che, trovandosi nella condizione più conveniente per il cliente che ha richiesto il servizio, può iniziare la corsa nel più breve tempo possibile.

Articolo 34

Tariffe

1. Le tariffe del servizio taxi, a base multipla per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano nonché i relativi supplementi, sono fissati con apposita deliberazione della Giunta Comunale;
2. Il comune individua le zone urbane a cui applicare la tariffa a base multipla nonché le zone extraurbane in cui applicare la tariffa a base chilometrica;
3. Il comune procede annualmente alla verifica delle tariffe esistenti collegandole all'aumento del costo della vita determinato secondo gli indici Istat;
4. In caso di istituzione di nuovi servizi, le relative tariffe saranno stabilite con apposita deliberazione della Giunta Comunale;
5. Il Comune può disporre riduzione delle tariffe per particolari fasce d'utenza o per determinati periodi;
6. La determinazione del corrispettivo del trasporto deve essere sempre calcolata con tassametro omologato sulla base delle tariffe stabilite;

7. In nessun caso può essere richiesto il pagamento della corsa di ritorno;
8. In caso di accesso fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta la tariffa prescritta e relativa al percorso effettuato per il prelevamento;
9. I conducenti possono attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.

Articolo 35

Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del comune.

Articolo 36

Interruzione del trasporto

1. L'utente del servizio taxi ha diritto di scendere in qualsiasi momento dal veicolo, versando la quota indicata dal tassametro;
2. Il conducente può esigere l'importo segnato dal tassametro e cessare il servizio quando l'utente scenda dal veicolo all'entrata di fabbricati o luoghi, salvo che lo stesso, oltre alla quota segnata dal tassametro, non depositi una somma congrua per trattenere a sua disposizione il veicolo per il periodo di tempo a lui necessario;
3. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria, incidente o per altri casi di forza maggiore senza che sia possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto ad abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato;
4. Il servizio può essere interrotto anche nei casi in cui l'utente dimostri palesemente stati psichici o atteggiamenti aggressivi o violenti tali da poter pregiudicare la propria ed altrui incolumità. In tali casi di rifiuto, il tassista è obbligato, all'atto del diniego, a segnalare l'esistenza della situazione all'autorità competente direttamente o tramite la propria centrale radio taxi;
5. Nei casi di rifiuto o di interruzione del servizio da parte del conducente, lo stesso è obbligato, all'atto del diniego o dell'interruzione, a segnalare l'esistenza della situazione che ha determinato il diniego o l'interruzione all'autorità di Polizia, direttamente o tramite la propria centrale di radio taxi.

Articolo 37

Ferie, assenze, aspettativa, distacchi

1. Ogni titolare di licenza ha diritto annualmente a trenta giorni di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati;
2. Le assenze per licenze matrimoniali, cure termali, gravidanza e puerperio non sono conteggiati come ferie;
3. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni, il titolare deve darne comunicazione scritta almeno dieci giorni prima all'ufficio comunale che, qualora

riscontri che l'assenza possa determinare carenza del servizio, può rinviare la fruizione con atto motivato;

4. Ogni assenza per un periodo superiore a tre giorni, a qualsiasi titolo essa sia, deve essere comunicata entro le ventiquattro ore dal suo inizio al competente ufficio comunale;
5. Il titolare della licenza ha facoltà di farsi sostituire ai sensi dell'art. 26 del presente regolamento;
6. Ogni titolare, in caso di impossibilità ad assumere il servizio per qualunque causa, deve comunicarlo al comune appena possibile;
7. Al titolare della licenza può essere concessa, per comprovati motivi, un'aspettativa fino a centottanta giorni nell'arco di un anno. I periodi di aspettativa concessi nell'arco di un quinquennio non possono superare i trecentosessanta giorni.

Articolo 38

Reclami ed esposti

1. Gli utenti del servizio taxi che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare reclami e/o esposti al Dirigente responsabile;
2. All'interno di ogni autovettura deve essere esposto in modo ben visibile e tradotto in almeno altre tre lingue oltre l'italiano (preferibilmente inglese, francese e tedesco) e, possibilmente, in braille l'indirizzo ed il numero di telefono dell'ufficio comunale cui inviare eventuali reclami.

Capo IX - Illeciti e sanzioni

Articolo 39

Vigilanza

1. Il comune, tramite gli organi della Polizia Municipale, vigila sull'osservanza delle norme del presente regolamento, può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclami di terzi, accerta le violazioni;
2. L'accertamento e la contestazione degli illeciti è demandata principalmente alla Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'rt. 13 Legge n° 689/81.

Articolo 40

Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite con:
 - a. Sanzioni amministrative pecuniarie secondo quanto previsto dalla Legge 24/11/1981 n° 689, determinate ai sensi dell'art. 3 d. lgs. 18/08/2000 n° 267;
 - b. Provvedimenti interdittivi quali la diffida, la sospensione dell'autorizzazione, la decadenza o la revoca della licenza;

2. Nessun indennizzo è dovuto dal comune al titolare dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione;
3. Qualora l'autore dell'illecito sia un sostituto alla guida o un collaboratore familiare, l'illecito viene contestato anche al titolare dell'autorizzazione quale obbligato in solido al pagamento della sanzione.

Articolo 41

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €51,00 a €516,00;
2. In particolare si applica la sanzione amministrativa di € 102,00 per le seguenti violazioni:
 - a. Art. 12, comma 8
 - b. Art 26, comma 1
 - c. Art. 28, comma 1 punti d. f. g. p.u.v.;
 - d. Art. 32, comma 1
3. Ai sensi dell'art. 11 L.R. n° 67/93 e successive modificazioni, l'esercente del servizio di taxi che rifiuti la prestazione del servizio nell'area a cui la licenza si riferisce è soggetto alla sanzione da € 129,00 a € 774,00;
4. Ai sensi dell'art. 12 L.R. n° 67/93 e successive modificazioni, chiunque esercita l'attività di trasporto di terze persone senza aver avuto l'iscrizione a ruolo, prevista dall'art. 3 della sopra citata legge regionale e dall'art. 6 legge n° 21/92, è punito con la sanzione amministrativa da € 1.032,00 a € 5.164,00;
5. I proventi derivanti dalle sanzioni del presente regolamento e da quelle di cui agli artt. 11 e 12 L.R. n° 67/93 sono devoluti al comune;
6. Il verbale di accertamento della violazione è contestato immediatamente o, qualora non sia possibile, notificato entro novanta giorni.
7. Il trasgressore è ammesso al pagamento in misura ridotta della somma pari al doppio del minimo o di un terzo del massimo se più favorevole, entro sessanta giorni dalla contestazione o notifica;
8. Il trasgressore può, entro trenta giorni dalla data di contestazione o notifica, presentare scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito;
9. L'autorità competente, ai sensi dell'art. 18 Legge n° 689/81, esaminati gli atti, determina con ordinanza motivata, qualora ritenga fondato l'accertamento, la somma dovuta a titolo di sanzione ed ingiunge il pagamento insieme alle spese, all'autore della violazione ed alle persone obbligate in solido; altrimenti emette ordinanza di archiviazione, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto ed all'interessato.

Articolo 42

Diffida

1. Il titolare della licenza che commetta, entro un anno dalla prima, una seconda violazione al presente regolamento è soggetto, oltre che alle relative sanzioni, a provvedimento di diffida, consistente in un formale richiamo dell'Autorità ad una più corretta osservanza della disciplina di servizio;

2. Alla diffida sono connesse le conseguenze di cui al successivo art. 43, comma 1 lett. k.;

Articolo 43

Sospensione della licenza

1. Per le seguenti violazioni si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da un minimo di cinque ad un massimo di centottanta giorni e la sanzione amministrativa pecuniaria della somma da € 50,00 a € 300,00:
 - a. Utilizzo per il servizio di veicoli diversi da quelli autorizzati;
 - b. Aver tenuto comportamenti minacciosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di colleghi o utenti
 - c. Aver fornito all'utenza informazioni non vere tali da indurla a modificare il servizio pattuito;
 - d. Aver fornito falsa testimonianza nell'ambito di un procedimento sanzionatorio promosso a carico di un altro operatore del servizio;
 - e. Aver manomesso il tassametro;
 - f. Violazione dell'art. 2, comma 4;
 - g. Violazione dell'art. 27, comma 6;
 - h. Violazione dell'art. 28, comma 1 lett. a. qualora ciò non dia luogo ad alterchi che sfocino a vie di fatto;
 - i. Violazione dell'art. 30, comma 1;
 - j. Violazione dell'art. 28, comma 1 lett. k. e l.;
 - k. Secondo provvedimento di diffida di cui al precedente art. 42 nell'arco di un anno;
 - l. Violazione degli artt. 186 e 187 Codice della Strada;
2. La licenza è inoltre sospesa:
 - a. Fino ad avvenuta annotazione sul titolo autorizzatorio della sostituzione del veicolo, qualora il veicolo sia stato sostituito senza darne comunicazione al competente ufficio e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di taxi. La sospensione non può avere una durata superiore a centottanta giorni;
 - b. Fino ad un massimo di un mese, quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, non sia stato reso idoneo nel termine indicato dal competente ufficio, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate;
 - c. Fino ad un massimo di dieci giorni, qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo predisposto dall'ufficio competente, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili;
 - d. Fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 Legge n° 21/92;
 - e. Fino alla sostituzione del tassametro, qualora lo stesso risulti imperfetto o comunque alterato;
3. La sospensione è comminata anche nel caso in cui le violazioni sopra elencate siano commesse da collaboratori o sostituti. Per questi ultimi, in caso di contratto di gestione, il periodo di sospensione non può eccedere la durata del contratto di sostituzione;

4. Il periodo di sospensione dell'autorizzazione viene determinato dal Dirigente responsabile, tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva;
5. Nel caso in cui lo stesso tipo di violazione venga ripetuta, il numero di giorni del provvedimento di sospensione viene raddoppiato rispetto all'ultimo provvedimento adottato;
6. Il periodo di sospensione non può coincidere con altri periodi di sospensione della patente di guida o della carta di circolazione disposti dalle autorità competenti;
7. Il verbale di accertamento è contestato immediatamente ovvero, qualora non sia possibile, notificato entro novanta giorni.
8. Il procedimento si svolge e si conclude in conformità alle norme procedurali di cui all'art. 41, commi 5, 6 e 7 salvo i casi di cui al comma 1 lett. k. del presente articolo per i quali l'applicazione della sanzione è automatica;
9. Entro il giorno successivo a quello della notifica del provvedimento, la licenza deve essere riconsegnata all'ufficio comunale competente. La riconsegna sarà effettuata al termine del periodo di sospensione previsto.

Articolo 44

Sospensione cautelare

1. Qualora il titolare della licenza o i suoi collaboratori o dipendenti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, l'Amministrazione Comunale può procedere, in via cautelare, alla sospensione dei medesimi dal servizio. La sospensione sarà revocata se e quando sia emessa sentenza di non colpevolezza.

Articolo 45

Decadenza della licenza

1. Per i seguenti casi si applica la decadenza del titolo:
 - a. Perdita per almeno un anno dei requisiti di cui all'art. 15, comma 1 lett. c. e d. nonché per aver riportato condanne penali passate in giudicato ed in conseguenza di queste essere sottoposto a misure di prevenzione restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria o, comunque rientrare nei casi previsti dall'art. 16, comma 1 del presente regolamento;
 - b. Per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro centottanta giorni salvo i casi di forza maggiore;
 - c. Per mancato esercizio del servizio, senza giustificazione, per un periodo superiore a sessanta giorni continuativi e comunque per novanta giorni nell'arco di un anno;
 - d. A seguito di provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni, adottati negli ultimi cinque anni ai sensi dell'art. 43;
 - e. Inizio del servizio oltre i termini previsti dall'art. 23 del presente regolamento;
 - f. Violazione dei termini di cui all'art. 24, comma 1 del presente regolamento relativamente alla richiesta per il trasferimento del titolo;

2. Salvo il caso di cui al comma 1. lett. d. del presente articolo per il quale l'applicazione della sanzione è automatica, il procedimento si conforma a quanto disposto dall'art. 41, commi 5, 6 e 7;
3. Nel caso di sostituto con contratto di gestione, la violazione di cui al comma 1 lett. c. comporta la sospensione per tutta la durata del contratto di gestione e l'impossibilità, per un anno, di stipulare altri contratti di gestione;
4. La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. ed alla Camera di Commercio competente ai sensi dell'art. 6, comma 3 Legge n° 21/92, per l'adozione del provvedimento di competenza.

Articolo 46

Revoca della licenza

1. La licenza è revocata nei seguenti casi:
 - a. Violazione delle norme sul cumulo di più licenze di cui all'art. 4 comma;
 - b. Svolgimento di attività giudicate incompatibili con l'esercizio del servizio di taxi;
 - c. Quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
 - d. Per violazione dei termini previsti dall'art. 30, commi da 1 a 6 del presente regolamento;
2. Anche i caso di revoca si applica quanto disposto dall'art. 45, comma 2. del presente regolamento.

Capo X - Disposizioni finali

Articolo 47

Informazioni all'utenza

1. Il comune stabilisce i luoghi pubblici ove esporre carte comunali con l'indicazione grafica dei luoghi adibiti allo stazionamento dei taxi, nonché di ogni altra azione ed informazione che reputi necessaria per garantire all'utenza un'adeguata conoscenza e verifica del servizio.

Articolo 48

Norma transitoria

1. Le autovetture che presentano caratteristiche non conformi a quanto previsto dal presente regolamento, devono uniformarsi entro un anno dalla sua data di entrata in vigore.

Articolo 49

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua adozione;
2. Tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti, deliberazioni e ordinanze comunali che siano in contrasto con quelle contenute nel presente Regolamento si intendono abrogate.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si deve far riferimento alla normativa di settore vigente se non in contrasto con il Regolamento stesso.
4. Dell'approvazione del presente regolamento sarà data notizia mediante pubblicazione degli estremi sul B.U.R.T.